



# COMUNE DI CASTELRAIMONDO

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

## CONVENZIONE

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, ASSISTENZA, LIQUIDAZIONE FINALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO MUNICIPALE DI CASTEL SANTA MARIA"**

**CIG: ZBF29AF353 – CUP: F35C19000030002**

\*\*\*\*\*

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede comunale sita in Via Giovanni XXIII, n. 2/a:

### TRA

- Arch. Cesare Bigiaretti, nato a Matelica il 29.09.1973, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castelraimondo, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto, in nome e nell'interesse dell'Ente che rappresenta: Comune di Castelraimondo (P.I. 00116600438), avente sede ai fini della presente convenzione in Piazza della Repubblica, n. 12, per brevità denominato "COMMITTENTE";

### E

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), in \_\_\_\_\_ n., C.F.: \_\_\_\_\_, P.I.: \_\_\_\_\_, con studio professionale a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), in \_\_\_\_\_ n., iscritto all'Ordine Professionale degli \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, di seguito denominato "PROFESSIONISTA-CONTRAENTE".

In esecuzione della Determinazione del Settore Tecnico n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Il COMMITTENTE, come sopra rappresentato, affida al PROFESSIONISTA, che accetta, l'incarico avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, contabilità, assistenza, liquidazione finale ed il coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), inerenti i lavori di "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO MUNICIPALE DI CASTEL SANTA MARIA"

La redazione del progetto dovrà tenere conto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché delle normative vigenti in materia.

IL PROFESSIONISTA dovrà svolgere l'incarico in piena conformità alle direttive ed istruzioni impartite dalle Ordinanze del Commissario Speciale per la ricostruzione, dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, dal COMMITTENTE e dall'Amministrazione comunale;

IL PROFESSIONISTA dovrà indicare tutti i vincoli (paesaggistici, ambientali, ecc.) gravanti sul fabbricato e nella zona interessata dall'intervento, e quindi i benestare ed i nulla osta eventualmente necessari per l'esecuzione dei lavori, che dovranno essere richiesti (a cura del COMMITTENTE) ad Autorità ed Enti competenti a termine di legge.

IL PROFESSIONISTA dovrà altresì rendersi disponibile per illustrare le scelte progettuali al responsabile del procedimento ed ai funzionari incaricati, e per adeguare o integrare il progetto in relazione alle eventuali richieste scritte, motivate da parte dei suddetti funzionari.

Nella fase di progettazione, il PROFESSIONISTA dovrà produrre ogni altro elaborato richiesto dal COMMITTENTE per la definizione del progetto e/o dagli organismi competenti ad emettere pareri o a rilasciare autorizzazioni o dal responsabile del procedimento o dai funzionari incaricati.

La produzione di tali elaborati non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto convenuto nel presente disciplinare, ad eccezione di eventuali varianti o modifiche sostanziali.

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione del progetto esecutivo già redatto, determinati da nuove o diverse esigenze, al PROFESSIONISTA spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti di cui al D.M. 17 Giugno 2016.

Compete al professionista la direzione di tutti i lavori che dovranno essere realizzati nell'ambito dell'appalto di lavori precedentemente citato, in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», adempiendo correttamente agli obblighi in esso contenuti.

## **Art. 2 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA AGGIUDICATARIO**

Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale ed ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Tecnico Incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla medesima amministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Al professionista si applicano le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con l'amministrazione comunale e con i terzi.

Il professionista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa all'intervento che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla stazione appaltante o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 9 della presente convenzione.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare del Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Non è consentito al PROFESSIONISTA cedere il presente Contratto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso. È parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente Atto o parti di esso.

Qualora il professionista per l'espletamento del presente incarico intenda avvalersi dei propri dipendenti e/o di collaboratori per lo svolgimento delle sopra richiamate attività, collaboratori dei quali sarà comunque pienamente e congiuntamente responsabile, dovrà preventivamente comunicare i nominativi con relativi curricula alla stazione appaltante al fine di ottenerne il necessario gradimento.

Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali soggetti sono a carico del professionista, il quale rimarrà l'unico destinatario degli effetti giuridici del presente atto e l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per il corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.

Il professionista aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Il professionista conferma di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.

Il presente incarico non conferisce titolo al professionista a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nella presente convenzione.

### **Art. 3 – DESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consisteranno nell'esecuzione di:

- Progettazione esecutiva;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Direzione dei lavori;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Contabilità dei lavori;
- Assistenza al collaudo dei lavori;
- Contabilità finale.

Tutte le attività professionali di cui sopra sono comprensive di tutti gli incontri necessari alla definizione del progetto, e verranno svolte in particolare con le modalità ed i contenuti del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, del Regolamento Generale di Attuazione della Legge Quadro LL.PP. di cui al D.P.R. 207/2010, e del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e comunque in accordo con le ulteriori normative vigenti in materia.

Gli elaborati progettuali, da consegnare in **n. 2 copie cartacee ed 1 copia in formato pdf firmata digitalmente (p7m)**, saranno redatti sulla base di quanto richiesto dalla vigenti normative in materia.

Il professionista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per la definizione di ciascuna prestazione (progetto, D.L., contabilità, ecc.), firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie e su supporto informatico.

Il progettista al termine dei lavori è altresì obbligato a consegnarne una copia informatizzata della documentazione fotografica esaustiva dei lavori svolti, con indicazione planimetrica dei punti di ripresa.

### **Art. 4 – ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO**

Le perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto, aggiornamento di atti contabili e di elaborati grafici, saranno effettuate solo in seguito a specifico ordine scritto del COMMITTENTE o dell'Amministrazione comunale, concernente la singola prestazione, e solo quando necessarie al prosieguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, ed in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Le stesse saranno compensate secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e sottoposte al medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara.

### **Art. 5 – VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni o altra modifica, anche in corso d'opera, sospensione o interruzione dei lavori, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del

predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconducibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma precedente, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 6 – DURATA E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

Consegna progettazione esecutiva **entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione;**

**Tale fase si riterrà conclusa, e quindi liquidabile, successivamente all'emissione del decreto di finanziamento dell'opera da parte dell'USR Marche.**

Conseguentemente il professionista dovrà rispettare le scadenze previste dalle Ordinanze Commissariali; In qualunque fase inerente l'iter previsto per l'approvazione del progetto ed il suo finanziamento, il PROFESSIONISTA dovrà apportare tutte le modifiche ed integrazioni allo stesso eventualmente richieste dal Comune, dall'USR, o Enti sovraordinati. La procedura di cui al presente punto sarà ripetuta fino alla definitiva approvazione del progetto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi a favore del PROFESSIONISTA.

#### **Art. 7 – PENALI**

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all'art. 6 della presente convenzione, sarà applicata una penale, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, in misura giornaliera, pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali, ad eccezione del caso di risarcimento danni.

Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste, tra loro cumulabili, eccedano il limite massimo del 10% dell'importo della relativa prestazione, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al professionista.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

#### **Art. 8 – RECESSO**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

Inoltre, la stessa si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

#### **Art. 9 – RISOLUZIONE**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c., le parti convengono che per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- venga verificato il grave mancato rispetto dell'aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
- venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;
- venga verificato il grave mancato rispetto dell'appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008; d) cessione dell'azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto

dall'art. 186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;

- essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/2001;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario;
- grave violazione dell'obbligo di riservatezza;
- inadempimento nei casi previsti ai sensi dell'art. 18 "Penali" del presente disciplinare.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la stazione appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

#### **Art. 10 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

Il corrispettivo per onorari e spese è convenuto nella somma di €. \_\_\_\_\_ + Cap 4% + Iva 22% = €. \_\_\_\_\_, è immodificabile ai sensi dell'art. 2233 c.c. e si riferisce a tutte le prestazioni di cui al precedente art. 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili all'incarico affidato, direttamente ed indirettamente.

Il corrispettivo sopra indicato è comprensivo dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2578 c.c.

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta

Il professionista non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dalla stazione appaltante. In mancanza di tale preventivo benestare, la stazione appaltante non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorari aggiuntivi.

L'amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni in tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Sono a carico del professionista le spese di bollo, tutte le imposte e tasse derivanti dalla presente convenzione e quelle dell'eventuale registrazione, a norma delle Leggi vigenti.

**Inizialmente sarà prodotto il solo progetto esecutivo, che verrà presentato per la richiesta di approvazione ed emissione decreto di finanziamento da parte dell'USR Marche; le restanti prestazioni di cui al precedente art. 3 saranno svolte dall'affidatario solamente su invito dell'Ente, nel caso di approvazione definitiva ed emissione del decreto di finanziamento da parte dell'USR Marche.**

#### **Art. 11- PAGAMENTI**

Il corrispettivo relativo all'incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- 40% all'emissione del decreto di finanziamento da parte dell'USR;
- 20% al primo stato di avanzamento lavori;
- 20% allo stato di avanzamento lavori finale;
- 20% al collaudo dell'opera.

I pagamenti suddetti potranno essere effettuati previa verifica della regolarità contributiva PROFESSIONISTA;

#### **ART. 12 - MODIFICHE AL PROGETTO**

IL PROFESSIONISTA si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, le aggiunte, le varianti ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del RUP, fino all'approvazione del progetto stesso nonché a rispettare i diversi orientamenti che la stazione appaltante manifesti sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Gli elaborati relativi alle eventuali correzioni e/o integrazioni da apportare agli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo a seguito di eventuale specifica richiesta da parte dell'Amministrazione, del RUP

ovvero da parte di altri Enti devono essere consegnati entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, da parte della Stazione appaltante, delle eventuali osservazioni rilevate.

Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un'insufficiente o errata previsione del progetto definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il professionista risponderà personalmente nei confronti della stazione appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. Il professionista incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dall'amministrazione comunale sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che l'amministrazione comunale ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto. Tale assunto è riferito sia al progetto definitivo che all'esecutivo.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 13 – PROPRIETA' DEGLI ELABORATI**

Il progetto, a qualsiasi livello redatto, resterà di proprietà piena ed assoluta del COMMITTENTE che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute necessarie, senza che dal PROFESSIONISTA possano essere sollevate accessioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto stesso nei criteri informativi essenziali.

#### **Art. 14 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Sono a carico dell'Amministrazione committente:

- a) messa a disposizione degli elaborati in possesso e della cartografia esistente;
- b) possibilità di accesso agli atti e documenti inerenti i lavori in oggetto;
- c) autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività in sito per indagini e rilevamenti;
- d) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ed il contributo previdenziale delle misure di legge.

#### **Art. 15 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Il tecnico incaricato, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione dovrà presentare copia della propria polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il professionista, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è inoltre tenuto a prestare una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico.

Detta cauzione viene inoltre prestata a garanzia del rimborso delle somme che il Comune debba sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del decreto di finanziamento dell'opera da parte dell'USR.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia è ridotto nei seguenti casi:

- nella misura del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- nella misura del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- nella misura del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- nella misura del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
- nella misura del 30 per cento (anche per l'eventuale rinnovo), non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, l'operatore economico dovrà documentare in sede di offerta il possesso del requisito, allegando copia conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validità.

A tal fine, si chiarisce che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in originale, e dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte del Comune, che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di servizio dovrà essere inviata entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la stazione appaltante può dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, con possibilità di procedere all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

La mancata presentazione della documentazione da parte del tecnico esonera altresì l'amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

Il professionista è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nella presente convenzione ed allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della stazione appaltante o del RUP.

Il professionista dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte. Il professionista è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **ART. 16 - CONTROVERSIE**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti e che non sia possibile comporre in via amichevole, il Foro competente è il Tribunale di Macerata.

#### **ART. 17 - STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione è stipulata sotto forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. Tutte le eventuali spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a completo carico del PROFESSIONISTA.

#### **Art. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORMA DI RINVIO**

La presente Convenzione è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza e per l'amministrazione committente.

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento al D.M. 17/06/2016, alle norme del Codice Civile e della Contabilità Generale dello Stato nonché al Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni.

**Con la sottoscrizione della presente convenzione il Professionista accetta espressamente tutte le condizioni specificate negli articoli precedenti.**

Letto, approvato e sottoscritto.

Castelraimondo, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**IL PROFESSIONISTA INCARICATO**

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Arch. Cesare Bigiaretti